COPIA

COMUNE DI PIANSANO
(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 7 del 28/04/2023

Oggetto: Tariffe TARI 2023 - approvazione

L'anno duemilaventitre e questo dì ventotto del mese di aprile alle ore 11.00 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
MELARAGNI ROSEO	SINDACO	s	
COLELLI AURA	CONSIGLIERE	s	
CECCARINI LUCA	CONSIGLIERE	s	
MOSCATELLI ENRICA	CONSIGLIERE	s	
FORTI MARIO	CONSIGLIERE	s	
VENERI LUCA	CONSIGLIERE	s	
CIOFO VALENTINA	CONSIGLIERE		s
VETRALLINI MARIO	CONSIGLIERE	s	
BURLINI LUIGI	CONSIGLIERE	s	
SONNO LUCIA	CONSIGLIERE	s	
FODERINI DANIELA	CONSIGLIERE	s	

Presenti 10 Assenti 1

I Consiglieri Vetrallini Mario e Forti Mario partecipano all'adunanza collegati in videoconferenza.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MELARAGNI ROSEO - SINDACO.
Partecipa alla seduta l'assessore esterno Andrea Di Virginio, senza diritto di voto.
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Magalotti Simona.

La seduta è pubblica

I Consiglieri Vetrallini Mario e Forti Mario partecipano alla seduta in collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico dichiarando espressamente che il collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PERMESSO CHE:

- la Legge n.147 del 27/12/2013 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate: IMU, TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art.1, commi da 639 a 705;
- la richiamata Legge n.147 del 27/12/2013 all'art.1, comma 639, ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge n.160 del 27/12/2019 all'art.1, comma 738, sopprime, con decorrenza 1 gennaio 2020, la I.U.C. per le componenti IMU e TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI;
- la Legge n.147 del 27/12/2013 all'art.1, commi da 641 a 668, disciplina in particolare l'imposta TARI;
- l'art.8 del D.P.R. n.158 del 27/04/1999 disciplina il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti;
- la potestà regolamentare così come all'art.52, del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, risulta confermata dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché all'art.1, comma 702, della Legge n.147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei PEF, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTA la deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile quanto previsto dalla precedente normativa;

CONSIDERATO che:

- la procedura di approvazione del PEF stabilita da ARERA (art.7 deliberazione n.363/2021/R/rif) prevede che l'Ente Territorialmente Competente (ETC), dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal gestore, provveda:
  1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
  2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;
  3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
  4. alla trasmissione all'ARERA del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, poichè soltanto all'ARERA spetta l'approvazione finale del PEF;
- sempre all'art.7 della deliberazione n.363/2021/R/rif di ARERA si dispone che: il PEF è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art.8 della deliberazione n.363/2021/R/rif di ARERA;

RILEVATO che la richiamata determina n.2/Drif/2021 del 04/11/2021 di ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n.363/2021/R/rif (MTR-2) del 03/08/2021 di ARERA;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Piansano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. n.138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n.148 del 14/09/2011, e che in base alle vigenti norme le funzioni di ETC previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e dalla deliberazione ARERA n.363/2021, sono svolte dal Comune;

VISTA la delibera di ARERA n.444 del 31/10/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444 del 31/10/2019 di ARERA e delle ulteriori indicazioni della deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'art.1, della citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158 del 27/04/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTO, altresì, l'art.57-bis, del D.L. n.124 del 26/10/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n.158 del 27/04/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'art.1, comma 527, della Legge n.205 del 27/12/2017;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VISTI inoltre:
- l'art.1, comma 654, della Legge n.147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 662, della Legge n.147 del 27/12/2013, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VERIFICATO che:
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- i costi da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel PEF pluriennale 2022-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/04/2022, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003;
- il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'art.4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità dal 2022 la 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n.116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

VISTO l'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;
DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono: la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VISTO l'art.1, comma 653, della Legge n.147 del 27/12/2013, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del PEF. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione

del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

CONSIDERATO che con delibera di giunta comunale n.30 del 14/04/2023 si è attestato l'equilibrio economico finanziario del PEF 2022/2025 nella parte riferita all'anno 2023 e che non risulta quindi necessaria alcuna iniziativa volta ad aumentare le entrate con la conseguenza che la manovra tariffaria sarà effettuata sulle risultanze del suddetto PEF 2022/2025, con riferimento alla parte relativa all'esercizio 2023;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del PEF risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard;

DATO atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30/04/2022 è stato approvato il provvedimento avente per oggetto: "approvazione schema regolatorio ARERA per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1 gennaio 2023.";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/04/2022 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2022 e si è preso atto del PEF periodo 2022/2025;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.116 del 03/09/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;

DATO atto che per la predisposizione delle tariffe TARI si fa riferimento alla colonna dei costi rappresentati nel PEF pluriennale 2022-2025, annualità 2023;

RILEVATO che dal PEF pluriennale 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n.363/2021 "MTR-2", si evincono i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Totale PEF	€ 257.913	€ 257.022	€ 249.696	€ 246.861

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Totale Quadro Tariffario	€ 218.859	€ 232.037	€ 238.094	€ 244.308
Parte Variabile	€ 168.323	€ 174.834	€ 181.832	€ 190.882
Parte Fissa	€ 50.536	€ 57.203	€ 56.261	€ 53.427

PRESO ATTO che il PEF per l'anno 2023 ammonta ad € 257.022,00, ma che il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe diminuisce ad € 232.037,00 come si evince dal precedente schema riepilogativo e che quindi l'importo da attribuire agli utenti è di € 232.037,00;

CONSIDERATO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita evidenziata nel PEF 2022-2025 per l'annualità 2023 è pari ad € 232.955,00

RILEVATO che nel bilancio Comunale sono presenti e disponibili risorse pari ad € 26.713,00;

CONSIDERATO che il regolamento comunale all'art. 23 approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 28.04.2023 prevede il rimborso a forfait alle utenze TARI delle buste per la raccolta differenziata, per i quali si stima un importo di € 11.795,00, che troverà copertura attraverso risorse del bilancio Comunale;

VERIFICATO che, in ragione di quanto indicato, i costi da considerare per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno d'imposta 2023, ammontano ad € 193.529,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 92,24% del costo complessivo ed il restante 7,76% alle utenze non domestiche;

DATO atto che:
- l'art.1, comma 666, della Legge n.147 del 27/12/2013, conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, come modificato dall'art.38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Viterbo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il vigente Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2023;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Piansano, all'art. 23 del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2023, ha adottato la deroga di cui all'art.1, comma 652, della Legge n.147 del 27/12/2013, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999, mantenendo quindi le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. n.507 del 15/11/1993 come di seguito:

CATEGORIA A:
Sottocategoria 1. musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose;
Sottocategoria 2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
Sottocategoria 3. sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, palestre, circoli privati;
Sottocategoria 4. autonomi depositi di stoccaggio merci e macchine, pese pubbliche, parcheggi, locali di deposito, magazzini e simili.

CATEGORIA B:
Sottocategoria 1. attività commerciali all'ingrosso, mobilifici: locali espositivi, vendita e connessi all'attività.

CATEGORIA C:
Sottocategoria 1. abitazioni private;
Sottocategoria 2. attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pensioni;
Sottocategoria 3. collegi, case di riposo, collettività, convivenze, caserme.

CATEGORIA D:
Sottocategoria 1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie B), E) ed F), studi professionali, banche, istituti di credito, sale giochi.

CATEGORIA E:
Sottocategoria 1. attività di produzione e commercializzazione i grandi stabilimenti;
Sottocategoria 2. attività di commercio al dettaglio, negozi alimentari, cartolerie, librerie, tabaccherie, autosaloni, distributori di carburante;
Sottocategoria 3. attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F:
Sottocategoria 1. pubblici esercizi: pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie.

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto di quanto previsto nel PEF pluriennale 2022-2025 per l'annualità 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/04/2022;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano del medesimo importo di quelle dell'anno 2022, come di seguito riportato:

CATEGORIA A:
Sottocategoria 1. musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose: (tariffa €/mq anno) € 0,239373;
Sottocategoria 2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado: (tariffa €/mq anno) € 0,254687;
Sottocategoria 3. sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, palestre, circoli privati: (tariffa €/mq anno) € 0,634299;
Sottocategoria 4. autonomi depositi di stoccaggio merci e macchine, pese pubbliche, parcheggi, locali di deposito, magazzini e simili: (tariffa €/mq anno) € 0,634299.

CATEGORIA B:
Sottocategoria 1. attività commerciali all'ingrosso, mobilifici: locali espositivi, vendita e connessi all'attività: (tariffa €/mq anno) € 0,849493.

CATEGORIA C:
Sottocategoria 1. abitazioni private: (tariffa €/mq anno) € 1,900478;
Sottocategoria 2. attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pensioni: (tariffa €/mq anno) € 1,836000;
Sottocategoria 3. collegi, case di riposo, collettività, convivenze, caserme: (tariffa €/mq anno) € 1,707852.

CATEGORIA D:
Sottocategoria 1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie B), E) ed F), studi professionali, banche, istituti di credito, sale giochi: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

CATEGORIA E:
Sottocategoria 1. attività di produzione e commercializzazione i grandi stabilimenti: (tariffa €/mq anno) € 0,606090;
Sottocategoria 2. attività di commercio al dettaglio, negozi alimentari, cartolerie, librerie, tabaccherie, autosaloni, distributori di carburante: (tariffa €/mq anno) € 2,852329;
Sottocategoria 3. attività artigianali di servizio: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

CATEGORIA F:
Sottocategoria 1. pubblici esercizi: pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:
la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cento per cento).

TRIBUTO PROVINCIALE:
sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013.

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:

specifiche riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sono stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina della TARI;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art.15-bis, del D.L. n.34 del 30/04/2019, all'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATI:

- l'art.13, comma 15, del D.L. n.201 del 06/12/2011: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28 settembre 1998. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;
- l'art.13, comma 15-bis, del D.L. n.201 del 06/12/2011: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*;
- l'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*;
- l'art.1, comma 767, della Legge n.160 del 27/12/2019: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico e che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del Federalismo Fiscale nonché le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale sono state definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanate di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO:
- l'art.53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000, il quale dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;
- l'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006 che prevede: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTA la Legge n.197 del 29/12/2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

RICHIAMATO:
- l'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.295 del 19/12/2022) con il quale è stato disposto che "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023*";
- l'art.1, comma 775, della Legge n.197 del 29/12/2022 che dispone: "*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*"

VISTO l'art.3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge n.15 del 25/02/2022, il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013,*

possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e l'art.4 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e lo schema nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/12/2022;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art.42, comma 2, lettera f), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTO:

- lo Statuto comunale
- il Regolamento entrate tributarie ed extratributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 25/09/2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le tariffe TARI per l'ano 2023, come segue:

   CATEGORIA A:

   Sottocategoria 1. musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose: (tariffa €/mq anno) € 0,239373;

   Sottocategoria 2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado: (tariffa €/mq anno) € 0,254687;

   Sottocategoria 3. sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, palestre, circoli privati: (tariffa €/mq anno) € 0,634299;

   Sottocategoria 4. autonomi depositi di stoccaggio merci e macchine, pese pubbliche, parcheggi, locali di deposito, magazzini e simili: (tariffa €/mq anno) € 0,634299.

CATEGORIA B:
Sottocategoria 1. attività commerciali all'ingrosso, mobilifici: locali espositivi, vendita e connessi all'attività: (tariffa €/mq anno) € 0,849493.
CATEGORIA C:
Sottocategoria 1. abitazioni private: (tariffa €/mq anno) € 1,900478;
Sottocategoria 2. attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pensioni: (tariffa €/mq anno) € 1,836000;
Sottocategoria 3. collegi, case di riposo, collettività, convivenze, caserme: (tariffa €/mq anno) € 1,707852.
CATEGORIA D:
Sottocategoria 1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie B), E) ed F), studi professionali, banche, istituti di credito, sale giochi: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.
CATEGORIA E:
Sottocategoria 1. attività di produzione e commercializzazione i grandi stabilimenti: (tariffa €/mq anno) € 0,606090;
Sottocategoria 2. attività di commercio al dettaglio, negozi alimentari, cartolerie, librerie, tabaccherie, autosaloni, distributori di carburante: (tariffa €/mq anno) € 2,852329;
Sottocategoria 3. attività artigianali di servizio: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.
CATEGORIA F:
Sottocategoria 1. pubblici esercizi: pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.
UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:
la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cento per cento).
TRIBUTO PROVINCIALE:
sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013.
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:
specifiche riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sono stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina della TARI;

3. di fissare al 1 gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento vista la sua approvazione entro i termini previsti all'art.3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge n.15 del 25/02/2022 che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

4. di dare atto che sull'importo della Tassa Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, con aliquota pari al 5% come fissata dalla Provincia di Viterbo e che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa Rifiuti (TARI) con separato e specifico codice tributo;

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, come dettagliato in premessa;

6. di dare atto che in virtù dell'art.13, comma 15-*ter*, del D.L. n.201 del 06/12/2011 e secondo quanto previsto all'art.1, comma 767, della Legge n.160 del 27/12/2019, la presente deliberazione avrà efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2021 e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera ed il regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023;

7. di provvedere ad inviare telematicamente, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della Legge n.160 del 27/12/2019 ed in virtù della previsione disposta all'art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 secondo le specifiche tecniche definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanate di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021

8. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio online del comune di Piansano nonché sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

Inoltre ad unanimità di voti, il Consiglio Comunale.

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Di Virginio Andrea

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MELARAGNI ROSEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/05/2023** al **20/05/2023** al n. **341** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/04/2023

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
- ❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Magalotti Simona

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993